



Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

(Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «passaporto provvisorio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «passaporto di emergenza».

In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «DFGP».

Art. 2 Tipi di passaporto

¹ Esistono i seguenti tipi di passaporto:

- a. passaporto ordinario;
- b. passaporto di emergenza;
- c. passaporto diplomatico ordinario;
- d. passaporto diplomatico di emergenza;
- e. passaporto di servizio ordinario.

Art. 2a Tipi di carte d'identità

Esistono i seguenti tipi di carte d'identità:

- a. carta d'identità non contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità senza microchip);

¹ RS 143.11

- b. carta d'identità contenente dati registrati elettronicamente (carta d'identità con microchip).

Art. 4 Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 5a Lettura del microchip

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

Art. 12 cpv. 4

⁴ L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari, compresa la fotografia, in altro modo. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal DFGP.

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

¹ L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente.

² Per il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità con microchip essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Per le richieste di rilascio di una carta d'identità senza microchip le impronte digitali non sono registrate.

³ Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto o una carta d'identità con microchip con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

Art. 14a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 3

Contenuto ulteriore del passaporto e della carta d'identità con microchip

¹ Sul microchip dei passaporti di cui all'articolo 2 capoverso 2 e delle carte d'identità di cui all'articolo 2a lettera b sono registrati i dati seguenti:

³ Ai passaporti è applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004².

Titolo prima dell'art. 14c

Sezione 2a:

Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d'identità senza microchip presso il Comune di domicilio

Art. 14c cpv. 1

¹ Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità senza microchip l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.

II

Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria

I passaporti provvisori, i passaporti diplomatici provvisori e i passaporti di servizio provvisori rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono validi fino alla loro scadenza.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

² Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

Allegato 2
(art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45)

Documento d'identità	Bambini	Adulti
	Persone che non hanno ancora compiuto 18 anni	Persone che hanno compiuto 18 anni
	Fr.	Fr.
CID senza microchip	30.–	65.–
CID con microchip	30.–	65.–
Passaporto	60.–	140.–
Passaporto + CID senza microchip	68.–	148.–
Passaporto + CID con microchip	68.–	148.–
Passaporto di emergenza	100.–	100.–

Allegato 3
(art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documento d'identità	Quota dell'autorità di rilascio (Cantoni o rappresentanze svizzere all'estero)	Quota del servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità	Quota di fedpol
	Fr.	Fr.	Fr.
CID senza microchip			
Bambini	23.80	5.00	1.20
Adulti	51.60	11.00	2.40
CID con microchip			
Bambini	23.80	5.00	1.20
Adulti	51.60	11.00	2.40
Passaporto			
Bambini	31.20	20.00	8.80
Adulti	69.90	49.00	21.10
Passaporto + CID senza microchip			
Bambini	31.20	28.00	8.80
Adulti	69.90	57.00	21.10
Passaporto + CID con microchip			
Bambini	31.20	28.00	8.80
Adulti	69.90	57.00	21.10
Passaporto di emergenza	70.00	30.00	0.00